

ALLEGATO "A"

AL N. 3.820/3.874 DI REP

STATUTO della "FONDAZIONE MARAZZATO - ETS"

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata "Fondazione Marazzato - ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore".

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale in Borgo Vercelli all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Le sedi secondarie potranno essere dotate, per delibera del Consiglio di Amministrazione, di autonomia amministrativa ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Più nello specifico la Fondazione "Marazzato- ETS" persegue due scopi principali: la tutela dell'ambiente e la cultura industriale legata agli automezzi storici.

La Fondazione intende tutelare, valorizzare l'ambiente e il territorio contribuendo a sviluppare la cultura dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell'ambiente.

La Fondazione intende, inoltre, promuovere e diffondere attività culturali legate alla conoscenza degli automezzi storici, ampliare la conoscenza della cultura industriale e dell'evoluzione degli strumenti e dei mezzi di trasporto e di lavoro impiegati nei processi nonché quello di tutelare, promuovere, conservare e restaurare i veicoli e mezzi storici di trasporto di persone e cose (compresi modelli, libri e documenti).

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, intende operare nei settori di cui al D.Lgs. 117/2017 che seguono:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Nel contesto della suddetta attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione potrà svolgere, in via saltuaria, le seguenti attività: risanamento ambientale e altri servizi ambientali a scopo sociale e no profit, come per esempio pulizia di aree per abbandono di rifiuti, rimozione amianto in scuole, edifici pubblici, aree pubbliche o di interesse sociale in modo gratuito e per salvaguardare il territorio; trasporto acqua potabile, aspirazione polveri e altri servizi ambientali per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica in generale;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' DIVERSE SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del



Alto Alto

[Handwritten signature]

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguano scopi analoghi, nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse. Per il migliore raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia che essi siano mobili che immobili nonché mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale, pari ad Euro 30.000 (trentamila);
- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone o imprese private, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e Sostenitori o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ARTICOLO 9 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Sostenitori.

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, previa presentazione dell'istanza di partecipazione, scelgano di aderire volontariamente alla Fondazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o beni materiali o immateriale, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente eseguito, salvo l'esclusione deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza l'esclusione dei sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua

variazione;

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche extragiudiziali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ARTICOLO 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Comitato scientifico;
- Il Direttore generale (organo eventuale);
- Il Collegio dei Sostenitori (organo eventuale);
- L'Organo di controllo.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.3 (tre) membri, incluso il Presidente.

Due membri sono nominati dalla società "Gruppo Marazzato Holding S.r.l." e un membro è nominato dalla società "Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico", in qualità di fondatori. Nei casi previsti dall'articolo 15 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto altresì da due membri aggiuntivi, nominati dal Collegio dei Sostenitori.

I consiglieri restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Laddove, durante il mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione, da parte del soggetto che ha nominato il consigliere vacante. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei membri della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso fax, e mail; diversamente, in caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed

intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- a) deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità della Fondazione;
- b) redigere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) redigere e approvare il bilancio, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) nominare l'Organo di controllo;
- e) vigilare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- f) nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di amministrazione stesso, tra i membri nominati dalla società "Gruppo Marazzato Holding S.r.l.";
- g) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- h) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- i) nominare il Direttore generale, ove previsto;
- j) accettare i Sostenitori;
- k) proporre modifiche statutarie da sottoporre ai fondatori;
- l) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- g) individuare le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- h) documentare nella relazione di bilancio il carattere secondario e strumentale dell'attività con le modalità indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- m) proporre in merito alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, da sottoporre ai Fondatori;
- n) proporre lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione dei Fondatori;



o) deliberare in merito alla stipulazione di mutui, aperture conti correnti, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri mediante apposita delibera.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta provvedimenti di urgenza.

ARTICOLO 13 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, ove nominato, predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività del Comitato Scientifico, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Direttore, persona proposta dal Direttore generale e approvata dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 14 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico non possono contemporaneamente essere membri del Consiglio di Amministrazione o di altri organi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

In particolare, esso:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione

del programma di attività della Fondazione;

- valuta i progetti scientifici della Fondazione;

- contribuisce alle attività e ai progetti della Fondazione;

- si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga sottoposta dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero di componenti, durata e funzioni.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È sempre possibile fornire pareri di minoranza. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI SOSTENITORI

Il Collegio dei sostenitori è organo consultivo eventuale della Fondazione, composto da tutti i membri sostenitori, i quali vi partecipano personalmente o attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati. Qualora il Collegio dei sostenitori raggiunga il numero di cinque partecipanti, a tale organo sarà attribuito il potere di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori ai tre membri nominati dai fondatori, come previsto all'art.11 del presente Statuto.

Il Collegio dei sostenitori esprime il proprio parere quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, può sempre formulare proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione. Il Collegio dei sostenitori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Il Collegio, in ogni caso, è convocato almeno una volta all'anno. Nell'ambito del Collegio dei sostenitori ciascun partecipante ha un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dei sostenitori tiene un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il primo Organo di controllo è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è

rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione; attesta che il bilancio, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni istituzionali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 17 – RETRIBUZIONI

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovrà essere approvato il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile

il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Nel medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio, laddove predisposto.

ARTICOLO 19 – SCIoglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

L'estinzione della Fondazione può avvenire altresì con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa sottoposizione della proposta ai Fondatori.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità individuati dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

ARTICOLO 20 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Alto MWS

